



COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

N. 21 DEL 29-04-2024

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 14:07, sala consiglio, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CASAMENTI ANDREA	X	
PICCINI CHIARA	X	
OTTALI MADDALENA		X
BERARDI ROBERTO	X	
MINUCCI LUCA	X	
MAGI SILVIA		X
TEGLIA LUCA	X	
PIANELLI MICHELE	X	
BALDONCINI SABRINA	X	
RONCUCCI MIRKO	X	
POCCIA IVAN	X	
PAPINI ANTONIO	X	
DELLA SANTINA PAOLA	X	
BISCONTI VALENTINO		X
QUATRARO PATRIZIA	X	
SERRACCHIANI CHIARA	X	
PANECCASIO FEDERICO		X

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. GIOVANNI LA PORTA.

Il cons. MICHELE PIANELLI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA CONSIGLIERA SERRACCHIANI: chiede la discussione congiunta del presente punto con quelli iscritti con i numeri 4 e 5 all'o.d.g. con successiva votazione separata.

Si rimanda pertanto al verbale redatto per il punto iscritto all'ordine del giorno con il numero 4

Si procede alla votazione riguardo al punto n. 6 iscritto all'o.d.g. che dà il seguente esito:

PRESENTI: 13

VOTANTI: 13

FAVOREVOLI: 10 (CASAMENTI; PICCINI; BERARDI; MINUCCI; TEGLIA; PIANELLI; BALDONCINI; RONCUCCI; POCCIA; PAPINI).

CONTRARI: 3 (DELLA SANTINA; QUATRARO; SERRACCHIANI)

ASTENUTI: 0

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva

Vista la proposta di deliberazione allegato sub A

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del d.lgs. 267/2000

Vista la votazione che precede

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134n comma 4 del d.lgs. 267/2000

PRESENTI: 13

VOTANTI: 13

FAVOREVOLI: 10 (CASAMENTI; PICCINI; BERARDI; MINUCCI; TEGLIA; PIANELLI; BALDONCINI; RONCUCCI; POCCIA; PAPINI).

CONTRARI: 3 (DELLA SANTINA; QUATRARO; SERRACCHIANI)

ASTENUTI: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la L. n. 147 del dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1 gennaio 2014, articolata nelle componenti IMU, TASI e TARI;
- la L. n. 160 del 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, a partire dall'anno 2020 abolisce la IUC “[...] ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) [...]”;

DATO ATTO che, in ragione di quanto ai punti precedenti, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria, quelle con esse compatibili;

DATO ATTO che, come da Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, “*Il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto*

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

- in ordine alla determinazione della tariffa, il D.P.R. 158/1999 dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alla qualità del servizio fornito nonché all'entità dei costi di gestione;
- la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale da ultimo con deliberazione assunta in data odierna;
- i costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);
- l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;
- la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze;

RICHIAMATO il vigente Regolamento TARI nel quale sono individuati, in particolare, i soggetti passivi, le superfici e le aree tassabili, i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la tassa in ogni caso deve assicurare *“la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 8/3/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” con la quale è stata definita la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti e si conferma che l'autorità competente all'approvazione, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'Ente territorialmente competente (ETC);
- la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 che reca disposizioni in merito alla determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR”);
- la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” come e modificata dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/1/2022;

- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/1/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif del 3/8/2023 con la quale sono stati istituiti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani per la copertura dei costi afferenti la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1) ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2), per le quali per ogni utenza è corrisposto, rispettivamente, l’importo di € 0,10 e di € 1,50;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Orbetello è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATO Toscana Sud”, Ente di governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. n. 148/2011, e dalla LRT n. 69/2011, che svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 15/2022;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: “*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

VISTI:

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- il D.L. n. 228/2021, art. 3, c. 5-quinquies (convertito con L. n. 15/2022) che fissa il termine per l’approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti), al 30 aprile di ciascun anno (o a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile, rif. D.L. n. 50 del 17/5/2022, art. 43, c. 11, convertito con L. 91/2022);
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*” e che le stesse, ai sensi del comma 15 ter, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che siano trasmesse entro il 14 ottobre e pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;
- l’art. 14, comma del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, aliquota che, ad oggi, dalla Provincia di Grosseto, è confermata nella misura del 5 %;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, che prevede, al punto 1.4, che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti ulteriori entrate:

- a. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale data odierna, e relativi allegati, con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2024 ai fini TARI con le seguenti risultanze di gettito tariffario massimo, che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l'importo di **€ 4.963.563,00** (di cui totale delle entrate tariffarie massime relative alle componenti di costo variabile **€ 2.910.821,00** e totale delle entrate tariffarie massime relative alle componenti di costo fisse **€ 2.052.743,00**), totale detrazioni per l'importo di **€ 215.000,00** (dei quali € 10.547,00 contributo MIUR istituzioni scolastiche, € 188.240,00 entrate da recupero evasione tributaria, € 17.024,00 altre partite stabilite dall'ETC), per un totale PEF 2024 post detrazioni per l'importo di **€ 4.747.752,00**;

CONSIDERATO che il documento sopra citato individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

DATO ATTO che:

- l'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 che prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, la possibilità di destinare il relativo gettito al finanziamento anche a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che, come da apposito capitolo di bilancio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, la somma che è stato stabilito di destinare a tale finalità, ai sensi del D.Lgs. n. 23/2011 sopra citato, ammonta a € 70.000,00;

DATO ATTO che, per quanto esposto ai punti precedenti, l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 e della somma destinata dal gettito imposta di soggiorno, ammonta a **€ 4.677.752,00**;

DATO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni di cui all'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO:

- suddividere i costi fissi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani tra utenze domestiche e non domestiche in relazione alle superfici totali dichiarate e imponibili (mq), ottenendo così una percentuale del 61,56% a carico delle utenze domestiche ed una percentuale del 38,44% a carico delle utenze non domestiche;
- suddividere i costi variabili del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani tra utenze domestiche e non domestiche in relazione all'indice di produttività delle utenze non domestiche, ottenendo così una percentuale del 35,18% a carico delle utenze domestiche e del 64,82% a carico delle utenze non domestiche;
- di stabilire per l'anno 2024 i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd indicati nell'allegato piano tariffario;

DATO ATTO che la proposta tariffaria 2024 predisposta dall'ufficio Tributi, oltre ad essere conforme a tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

RITENUTO:

- individuare in **€ 4.747.752,00** il gettito TARI anno 2024, al lordo delle agevolazioni di cui all'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI e della quota di costi finanziata con l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. 23/2011;
- approvare il Piano Tariffario TARI di cui all'allegato A al presente atto riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2024 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole

ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

INSERITI in calce alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di prendere data odierna, e relativi allegati, con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2024 ai fini TARI con le seguenti risultanze di gettito tariffario massimo, come in premessa descritto
2. di individuare in **€ 4.747.752,00** il gettito TARI anno 2024, al lordo delle agevolazioni di cui all'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI e della quota di costi finanziata con l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. 23/2011;
3. di determinare, per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale TARI modificato nella seduta odierna, sulla base della deliberazione di Consiglio Comunale di cui al punto 1, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nel Piano Tariffario allegato al presente atto sub A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999, nella misura riportata nello stesso allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di prendere atto altresì che i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013;
6. di dare atto che l'aliquota deliberata dalla Provincia di Grosseto per il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, risulta, ad oggi, pari al 5 % e che detta percentuale dovrà essere sommata alle tariffe TARI;
7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni di cui all'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
8. di dare atto che una parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno riscossa nell'anno 2024 viene utilizzata, attraverso apposita autorizzazione di spesa, a copertura parziale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011, per un importo pari ad € 70.000,00, confermando quanto già stabilito da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 12/2024, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;
9. di trasmettere la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico Ministero dell'economia e delle finanze;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine di legge.

Deliberazione N° 21 del 29-04-2024

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MICHELE PIANELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LA PORTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **TARI**
- APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO 2024

Il sottoscritto, responsabile del Settore AFFARI GENERALI, formula, ai sensi dell'Art. 49 del D.LGS 18 Agosto 2000 n. 267, il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Orbetello, Li 23-04-2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SIMONE CASCIANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 26 del 23-04-2024

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **TARI**
- APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO 2024

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario formula, ai sensi dell'Art. 49 del D.LGS 18 Agosto 2000 n. 267, il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Note e prescrizioni:

-

Orbetello, 23-04-2024

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Firmato SIMONE CASCIANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 26 del 23-04-2024

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 29-04-2024, avente ad oggetto TARI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO 2024, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 17-05-2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
VEZZOSI MONICA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 21 del 29-04-2024, avente ad oggetto TARI - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO 2024, è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LA PORTA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate